

□ Interrogazione n. 850

presentata in data 15 giugno 2012

a iniziativa del Consigliere D'Anna

“Acquisto di prestazioni specialistiche da privati - Centro con sede legale a Fossombrone per 3 milioni di euro in 10 anni”

a risposta Scritta

Premesso:

che l'articolo 8 quater del D.Lgs n. 502/92, così come modificato dall'art. 8 del D.Lgs 229/1999, ha previsto che in presenza di una capacità produttiva superiore al fabbisogno, le Regioni e le USL, attraverso accordi contrattuali, siano tenute a porre a carico del SSN un volume di attività comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi di programmazione nazionale;

che la legge n. 662/1996, ai fini del contenimento della spesa sanitaria, ha stabilito che la contrattazione dei piani annuali delle prestazioni sanitarie da erogarsi presso strutture pubbliche e private andasse realizzata con l'indicazione del limite massimo di spesa sostenibile;

che la Regione Marche con Legge n. 20/2000 ha disciplinato le procedure per la definizione degli accordi contrattuali ed, in particolare, ha stabilito che annualmente la Giunta regionale, con appositi atti, determini il volume massimo delle prestazioni da assicurare, il relativo corrispettivo preventivato e la remunerazione delle prestazioni secondo tariffe predeterminate;

che la d.g.r. 1145 del 5 agosto 2003 stabilisce il limite massimo di spesa di ciascuna ASL con il fondo sanitario regionale per l'acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale da privati nell'anno 2003. La stessa delibera prevede inoltre di riconoscere alle strutture o specialisti privati eroganti prestazioni di medicina dello sport tutte le prestazioni erogate, fatta salva una scala di sconti per l'importo eccedente il fatturato 2002;

che l'ASUR Marche, con la Direttiva n. 1/2008, ha dettato i criteri per la sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture private accreditate e la L.R. n. 34/98 prevede che la procedura contrattuale con le strutture private sia condotta dall'Azienda USL in cui la struttura insiste.

Considerato:

che nel territorio di competenza della ex USL 3 – Fano, ex Zona Territoriale n. 3 dell'ASUR, ha sede la struttura privata accreditata con sede legale a Fossombrone e due sedi operative ubicate rispettivamente a Fossombrone e Fano, entrambe accreditate nell'anno 2003 con decreti del Servizio Sanità della Regione Marche;

che il centro con sede legale a Fossombrone eroga da numerosi anni, attraverso accordi contrattuali con l'ASUR – Zona territoriale n. 3 di Fano, prestazioni ambulatoriali di Medicina dello Sport e di cardiologia nelle proprie strutture di Fano e Fossombrone, fino alla concorrenza del budget di circa complessivi € 363.291 /annui, limite massimo di spesa annua sostenibile con il fondo sanitario regionale per l'acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale di Medicina dello Sport dal privato;

che il centro s'impegna ad erogare prestazioni ambulatoriali di medicina dello Sport agli iscritti al SSN dietro prescrizione su ricettario del SSN del medico di medicina Generale o del Pediatra di libera scelta o di medico Specialista di struttura pubblica. Il centro si impegna, altresì, ad erogare prestazioni anche a residenti in altre regioni d'Italia alle medesime condizioni dei residenti delle Marche.

Considerato inoltre:

che nella Regione Marche vi sono altri centri specialistici accreditati per l'erogazione di prestazioni di Medicina dello Sport. Infatti, secondo quanto riportato nella DGR 1422 del 20.10.2008, nelle Marche sono presenti 42 strutture dedite alle attività ambulatoriali di cui 4 erogano prestazioni di medicina dello sport;

che sempre la DGR 1422 del 20.10.2008, nel documento istruttorio, riporta quanto segue: “ Negli anni 2004-2005 si è data una impostazione al rapporto con gli specialisti

privati, con le DGR 797/04 e DGR 867/05, analoga a quella della DGR 1145/03. Per quanto riguarda il 2006 con nota del 10.02.2006 alle Associazioni di categoria dei privati (omissis) si è per tempo comunicato un mantenimento della impostazione degli anni precedenti e quindi il sostanziale mantenimento dei budget storici per le strutture private convenzionate eroganti prestazioni ambulatoriali. Si è poi tentato con più riunioni (omissis) di discutere con le Associazioni di categoria una proposta che avrebbe consentito maggiore attenzione alle priorità del sistema e una maggiore "equità" nella distribuzione del budget tra le diverse strutture, proposta non accettata (omissis).".

INTERROGA

Il Presidente della Giunta per conoscere da quanti anni e le motivazioni per le quali, si sia assegnato l'intero budget regionale destinato ai privati per le prestazioni di medicina dello Sport e di cardiologia alla struttura privata di Fossombrone (a titolo esemplificativo, per l'anno 2009 sono stati attribuiti a alla struttura privata di Fossombrone complessivi euro 363.291, come da Determina ASUR n°939 del 5.10.2009) anziché distribuirlo tra le diverse strutture realizzando così una maggiore equità come già proposto nella DGR 1422/2008. Va considerato che, moltiplicando il budget annuale di oltre 360.000 euro, in 10 anni la struttura privata di Fossombrone avrebbe incamerato oltre 3 milioni di euro.

In relazione alla predetta DGR 1422/08, si chiede inoltre di conoscere le motivazioni per le quali non si sia dato seguito alla proposta del Servizio Sanitario regionale per addivenire ad una più equa distribuzione del budget tra le diverse strutture accreditate, rimettendosi invece al diniego delle associazioni di categoria del settore.

Se infine non ritiene che il servizio in questione, fino ad oggi affidato ai privati, possa svolgersi nella struttura pubblica.